

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3781

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE MITA)

E DAL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(FRACANZANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(FORMICA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BATTAGLIA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(FANFANI)

COL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
(GASPARI)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
(LA PERGOLA)

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in
attuazione del piano di risanamento della siderurgia

Presentato il 3 aprile 1989

ONOREVOLI DEPUTATI! — I. — L'accluso decreto-legge — che si sottopone al Parlamento ai fini della sua conversione in legge — provvede alla reiterazione dell'analogo decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, nel testo ampiamente discusso presso le Commissioni riunite X e XI della Camera dei deputati ed approvato dalle stesse, in sede referente, l'8 marzo scorso.

Per quanto riguarda la proroga del prepensionamento dei dipendenti delle aziende siderurgiche private il Governo presenta contestualmente un emendamento al disegno di legge Atto Camera 3497 (ex Atto Senato 585-ter).

Viene chiarito l'ambito di applicazione del provvedimento, prevedendosi che in esso rientrano i lavoratori dipendenti dalle imprese a partecipazione statale ancorché vengano cedute.

Sono poi inserite norme per adeguare la legge 27 febbraio 1985, n. 49, alle esigenze della reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica e per consentire l'applicazione in Italia del regolamento comunitario Resider, anch'esso volto a favorire la reindustrializzazione di tali aree.

Dal dibattito parlamentare è invece emersa la necessità di incorporare dal decreto-legge n. 5 la parte di esso (articoli 5, 6, 7) riguardante talune provvidenze sociali non afferenti la siderurgia, per le quali verrà provveduto con separato decreto-legge.

II. — I motivi che hanno reso necessaria l'adozione di un provvedimento specifico per il settore siderurgico, secondo quanto ricordato in occasione della presentazione del decreto-legge n. 5, sono da

ricercare, come noto, nella ondata di crisi che, a partire dal 1974, ha investito la siderurgia internazionale, portando via via a drastici ridimensionamenti di produzione e quindi di occupazione.

Tale crisi ha avuto effetti particolarmente negativi per la siderurgia pubblica italiana accentrata sulla FINSIDER e ha raggiunto un culmine di gravità negli ultimi anni nei quali, in presenza di un eccesso strutturale di capacità produttive, la FINSIDER si è trovata incapace di sostenere la concorrenza nell'ambito europeo e con risultati gestionali tali da far paventare una sua totale uscita dal mercato.

Per far fronte alla possibilità di un completo dissesto della siderurgia pubblica nazionale, che avrebbe determinato incalcolabili conseguenze di carattere economico e sociale, si è predisposto un piano di risanamento improntato su moderne logiche industriali, con l'obiettivo di pervenire per il 1990 a una situazione di equilibrio economico.

Tale piano prevede, fra l'altro, una riduzione dei siti produttivi finalizzata alla piena valorizzazione dei centri più efficienti e all'abbandono delle attività non risanabili. Questa impostazione, basata sulla rigorosa ulteriore ristrutturazione della siderurgia pubblica, da un lato ha accolto il pieno consenso sul piano comunitario, tanto è vero che è stata approvata dalla CEE in data 13 dicembre 1988; dall'altro ha come conseguenza dolorosa ma inevitabile il verificarsi di rilevanti esuberi occupazionali congiuntamente al venir meno di strutture industriali che costituivano elemento fondamentale e principale del tessuto economico di alcune zone del territorio nazionale.

Di qui, per la prima volta, nel piano si è affermata la necessità di un complesso organico di misure sociali e di reindustrializzazione aventi lo scopo di porre le basi per una ricostituzione rapida del tessuto produttivo, contestualmente ad una attenuazione dei pesanti disagi sociali connessi al verificarsi di un rilevante venir meno di posti di lavoro soprattutto nelle aree in cui già vi è un altissimo tasso di disoccupazione.

I dati di tali riduzioni di occupazione portano a un totale di 25.450 lavoratori. Di esse particolarmente significative sono le riduzioni relative alle aree di Napoli (3.955) e di Taranto (4.512), considerata la già drammatica situazione economica ed occupazionale di tali aree; così pure gravi sono gli esuberi nelle aree di Genova e Terni. Tali esuberi tengono conto dei terzi occupati (anche come indotto) nell'ambito degli stabilimenti. Per effetto di cessione a terzi, poi, circa 5.000 lavoratori dovrebbero essere assorbiti nelle nuove gestioni private.

Da questi dati, il piano di risanamento della siderurgia ha dedotto la necessità di una serie di misure che, come si è detto, hanno il duplice scopo di sostegno sociale e di reindustrializzazione.

Il piano, con l'analitica indicazione delle suddette misure, è stato approvato dal CIPI e dal CIPE con delibere in data 14 giugno 1988.

Il decreto-legge che qui si propone costituisce puntuale applicazione delle previsioni più urgenti ed essenziali del piano, previsioni sulle quali vi è stata l'approvazione degli organi interministeriali di programmazione.

Le misure che qui si propongono rivestono i requisiti costituzionali dell'assoluta necessità ed urgenza ed anzi ne costituiscono esempio paradigmatico.

Basti all'uopo considerare che il piano di risanamento, la cui fedele e rigorosa applicazione costituisce obbligo nei confronti della Comunità economica europea, in quanto solo dall'approvazione comunitaria traggono legittimo fondamento gli aiuti finanziari indispensabili per il risanamento organizzativo e societario della

FINSIDER, ora ILVA, ha operatività immediata. A decorrere dal 1° gennaio 1989 hanno avuto luogo le prime chiusure e così pure hanno avuto inizio le operazioni di razionalizzazione e ridimensionamento. A partire dal 1° gennaio 1989 si è evidenziato quindi lo stato di tensione sociale derivante dall'afflusso di una massa di disoccupati nelle aree di crisi siderurgica e dall'immediato conseguente deterioramento del tessuto produttivo. Di qui l'assoluta necessità ed urgenza di adottare le misure di sostegno sociale e di reindustrializzazione in modo da determinare immediati ammortizzatori delle conseguenze sociali ed economiche che si ricollegano alla operatività del piano.

È da sottolineare che tale esigenza di estrema evidenza per quanto riguarda le misure sociali (anche tenendo conto che al 31 dicembre 1988 è venuta meno la disciplina di pensionamento anticipato nel settore siderurgico), è ancora più palese per quanto riguarda le misure di reindustrializzazione.

Ciò sia per l'indissolubile collegamento che si è voluto porre in essere fra i due ordini di misure (basato sulla necessità di un intervento immediato di ricostituzione del tessuto produttivo vulnerato) sia perché il pacchetto di misure di reindustrializzazione deve poter partire immediatamente ad evitare che il decorso del tempo alteri i presupposti economici ed industriali sulla base dei quali il programma di intervento è stato definito.

Le misure proposte, con le modificazioni apportate dalle Commissioni X e XI della Camera, possono così riassumersi.

III. — In primo luogo vi è un sistema di ammortizzatori sociali finalizzato alla garanzia del reddito, di interventi di sostegno alla riallocazione della forza del lavoro ed alla formazione professionale. Sistema che, si ricorda, è stato puntualmente descritto nel piano di risanamento approvato dal CIPE e dal CIPI.

Le misure di legislazione sociale troveranno applicazione per un arco temporale tale da consentire l'attuazione del piano di risanamento del settore.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento in particolare per quanto attiene alle imprese siderurgiche a partecipazione statale, nelle quali vengono comprese anche quelle in liquidazione.

L'articolo 2 contiene, quanto ai dipendenti delle imprese a partecipazione statale, la proroga, fino al 31 dicembre 1991, del pensionamento anticipato a 50 anni, prevedendo al comma 10 la possibilità per i lavoratori siderurgici di capitalizzare il trattamento massimo di integrazione salariale (36 mesi per il centro-nord e 42 mesi per il Mezzogiorno) al fine di promuovere attività di lavoro autonomo o associato.

Si provvede altresì ad una più puntuale definizione degli aspetti concernenti il pensionamento anticipato degli invalidi, dei dirigenti e delle donne; in particolare per queste ultime l'età per il prepensionamento è stabilita in 47 anni.

Infine si è prevista l'applicazione del regime di prepensionamento per i dipendenti delle aziende industriali del settore alluminio che ne abbiano maturato il diritto entro il 1988 e ciò allo scopo di consentire il completarsi di iniziative già assunte.

L'articolo 3 introduce una forma di collocamento speciale per i lavoratori interessati e, allo scopo di agevolare il reimpiego dei lavoratori stessi, prevede una riduzione degli oneri contributivi, per un periodo di 36 mesi, a favore delle aziende che assumano a tempo indeterminato i lavoratori provenienti dalla siderurgia. Sono previsti inoltre: un contributo della durata di 18 mesi a favore dei datori di lavoro aventi titolo agli sgravi degli oneri sociali di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno e che assumano i predetti lavoratori; l'erogazione di un assegno compensativo nel caso in cui i lavoratori assunti vengano inquadrati dal nuovo datore di lavoro in un livello comportante un trattamento retributivo inferiore a quello precedente.

L'articolo 4 stabilisce l'erogazione di provvidenze per l'attività di formazione e

riqualificazione professionale dei lavoratori interessati.

Si osserva che le imprese a partecipazione statale previste e coinvolte nel già citato piano di risanamento sono state individuate in apposito elenco allegato al provvedimento. Ciò sempre al fine di assicurare l'immediata operatività delle misure per tutti i dipendenti direttamente interessati dal piano ed evitare le procedure amministrative previste dalla legislazione vigente ai fini dell'applicabilità delle provvidenze descritte.

Per quanto attiene alle misure di reindustrializzazione, anche qui è necessario fare riferimento alle previsioni del piano che prevedeva un'ampia e articolata gamma di interventi.

Il nucleo fondamentale di tali previsioni va individuato nel programma speciale di reindustrializzazione predisposto dall'IRI.

Si tratta di una serie di iniziative già puntualmente definite nei presupposti economici e industriali che fanno capo al gruppo IRI e sono nella gran parte indirizzate a settori tecnologicamente avanzati quali il settore aeronautico, le energie rinnovabili, i nuovi prodotti siderurgici, il *software* specialistico, i servizi tecnici avanzati alle imprese, lo sviluppo nel Mezzogiorno di competenze nella progettualità impiantistica e nella sistemistica ambientale nonché attività di ricerca avanzata e di formazione specialistica indirizzata principalmente all'attività siderurgica.

A tale programma speciale si aggiungono le iniziative di *job creation*, promosse dalla SPI (società di promozione e sviluppo imprenditoriale, finanziaria dell'IRI).

Tale piano di intervento straordinario, che costituisce per organicità e coordinamento interno un modello unico nella storia economica del paese, garantisce nel complesso la creazione di 11.800 posti di lavoro (di cui 1.600 posti in totale autofinanziamento IRI). È quindi evidente che, unitamente alle misure sociali di sostegno che determineranno un rilevante assorbimento degli esuberi occupazionali, l'in-

scindibile complesso delle misure da ultimo ricordate con quelle di reindustrializzazione, oltre a eliminare la disoccupazione aggiuntiva derivante dalla crisi siderurgica, determinerà occupazione aggiuntiva in termini sostanziali.

Ciò senza considerare che la speciale normativa agevolativa per le iniziative nel Mezzogiorno si estende anche ad eventuali iniziative di privati, i quali possono a loro volta inserirsi nel programma speciale di intervento e determinare ulteriore reindustrializzazione ed occupazione.

Il sistema di intervento proposto prevede agli articoli 5 e 6 l'applicazione della legge n. 64 del 1° marzo 1986, ai livelli massimi di incentivazione previsti, per le iniziative contenute in un programma speciale di intervento limitatamente ai comuni delle province di Napoli e Taranto da individuarsi dal CIPI. Anche tale programma è approvato dal CIPI e da tale approvazione scaturisce la immediata applicazione delle provvidenze previste.

In particolare l'articolo 6 stabilisce che il contributo in conto capitale è fissato nella misura massima del 40 per cento dell'investimento fisso, con la maggiorazione di 1/5 per i settori prioritari, cui appartengono, tra l'altro, le iniziative IRI dei « progetti speciali ». Lo stesso articolo prevede inoltre mutui agevolati ad un tasso pari al 36 per cento di quello di riferimento, fino alla concorrenza del 70 per cento del costo dell'iniziativa per la parte dell'investimento fisso e di importo pari al 40 per cento delle scorte.

Gli articoli 7 e 8 disciplinano il fondo speciale di reindustrializzazione; l'articolo 7 prevede la costituzione di tale fondo presso il Ministero delle partecipazioni statali per un importo pari a 660 miliardi di lire complessivi mediante conferimenti in ragione di 330 miliardi di lire l'anno per il biennio 1989-1990.

Le risorse del fondo saranno destinate al finanziamento integrativo:

del programma speciale di reindustrializzazione delle aree prioritarie di crisi siderurgica;

del programma di promozione industriale predisposto dalla SPI (IRI).

Oltre alla già prevista riserva di 360 miliardi a favore delle iniziative da realizzare nelle aree prioritarie di crisi siderurgica nel Mezzogiorno (province di Napoli e di Taranto), è prevista un'analoga riserva di 240 miliardi per le aree prioritarie del Centro-Nord (Terni e Genova), mentre i residui 60 miliardi vengono destinati agli interventi di promozione industriale nelle aree di crisi siderurgica secondo la ripartizione che verrà deliberata dal CIPI.

L'articolo 8, al primo comma, stabilisce che i criteri e le modalità di utilizzo del fondo stesso saranno deliberate dal CIPI su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Peraltro, lo stesso articolo 8, allo scopo di agevolare una pronta realizzazione delle iniziative, prefigura taluni principi in base ai quali commisurare anticipazioni del fondo da parte del Ministero delle partecipazioni Statali. In particolare, per quanto concerne il programma speciale di reindustrializzazione, è prevista una prima anticipazione del 50 per cento alla presentazione dei singoli progetti ed una ulteriore anticipazione del 25 per cento ad esaurimento della prima anticipazione.

Per l'attuazione del programma della SPI l'anticipazione è strutturata in rate trimestrali, commisurate al fabbisogno del programma stesso; per questa società è previsto che gli interventi vengano effettuati mediante prefinanziamenti su leggi agevolative esistenti e per il Nord anche mediante contributi in funzione degli investimenti.

È, inoltre, prevista la possibilità di accantonare i contributi erogati alle società in un apposito fondo del passivo del bilancio, in sospensione d'imposta.

La vigilanza sull'attuazione del programma fa capo al Ministro delle partecipazioni statali congiuntamente al Ministro per gli interventi straordinari nel

Mezzogiorno e a quello del lavoro e della previdenza sociale. I Ministri suddetti, per i rispettivi ambiti, riferiranno semestralmente al CIPI con relazione da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari, avente particolare riguardo agli investimenti attuati ed ai connessi riflessi occupazionali.

È infine prevista la possibilità che siano promossi accordi di programma, su iniziativa dello stesso Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e a quello del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 9 provvede, nella stessa ottica, a differire il termine del 31 dicembre 1988, previsto per la rottamazione degli impianti a favore delle imprese del settore delle fonderie di ghisa ed acciaio che abbiano già ottenuto contributi a fondo perduto per la riduzione delle capacità produttive, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452; il nuovo termine è fissato al 30 aprile 1989.

Con l'articolo 10 si apportato alcune limitate modifiche alla cosiddetta « legge Marcora » (legge 27 febbraio 1985, n. 49) per renderla mirata anche alle esigenze di reindustrializzazione conseguenti al risanamento della siderurgia a partecipazione statale. A tal fine la legge stessa viene rifinanziata, prevedendosi il conferimento di lire 100 miliardi per il triennio 1989-1991 al fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e di lire 70 miliardi, per lo stesso triennio, al fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.

Contestualmente, sia a favore delle cooperative di cui all'articolo 14 della stessa « legge Marcora », sia di quelle che saranno costituite dai lavoratori posti in cassa integrazione dalle imprese a partecipazione statale del settore siderurgico

ed ubicate nelle province di Taranto, Napoli, Terni e Genova, nonché nelle aree individuate o da individuarsi ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988 e dei regolamenti Resider e Renaval, la misura dei contributi a fondo perduto viene elevata da tre a cinque volte l'ammontare del capitale sottoscritto. In favore delle stesse cooperative viene inoltre elevato da 3 a 5 annualità il limite che l'articolo 17 della legge n. 49 pone all'entità del contributo, in rapporto all'onere di cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato alla cooperativa.

Infine, per l'applicazione del regolamento comunitario Resider, si è resa necessaria la predisposizione di una norma di supporto all'azione comunitaria per favorire iniziative di sviluppo nelle « zone » da individuare tenendo conto del citato regolamento.

Destinatari della incentivazione, consistente in un contributo a fondo perduto sul costo degli investimenti ammissibili, con una percentuale del 25 per cento e con un massimale di lire 700 milioni, sono le piccole e medie imprese industriali con un numero di addetti non superiore a 300 unità e 30 miliardi di capitale investito (che non si configurino come appartenenti ad un gruppo imprenditoriale), le piccole e medie imprese di servizi con non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di capitale investito (non appartenenti a un gruppo imprenditoriale) e quelle artigiane nei limiti dimensionali di cui alla legge n. 443 del 1985.

Le finalità delle iniziative tendono ad un rafforzamento dell'apparato industriale della zona attraverso operazioni di riconversione, con la creazione di una più idonea imprenditorialità.

Altro obiettivo è quello di favorire il finanziamento per l'acquisizione di servizi destinati alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti oppure ad elevare il livello qualitativo del prodotto dell'impresa.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotta dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Il Capo I prevede una serie di misure sociali articolate come segue:

a) *Pensionamento anticipato* (articolo 2, comma 1).

Viene previsto il pensionamento anticipato a 50 anni nel limite massimo di 8.500 unità per il triennio 1989-1991, distribuite in ragione di 3.100 per il 1989, 2.800 per il 1990 e 2.600 per il 1991.

L'onere conseguente al beneficio in parola viene determinato in base ai seguenti parametri:

retribuzione media annua imponibile L. 26.100.000;
anzianità media di abbuono 7,5 anni;
anzianità media contributiva 30 anni;
aliquota contributiva 26%;
retribuzione media ultimo quinquennio L. 22.000.000.

Onere per mancata contribuzione:

$L. 26.100.000 \times 26\% \times 7,5 =$ 50.895 ml.

Ratei di pensione:

22.000.000 per 60% 13.000 ml.

Totale onere *pro capite* . . . 63.895 ml.

Onere per l'anno 1989:

lire 63.895 ml. per 3.100 (unità da esodare nel 1989) = lire
198.074 ml. che si arrotonda a lire 200.000 ml.

Onere per l'anno 1990:

lire 63.895 ml. per 2.800 (unità da esodare
nel 1990) = lire 178.900 ml.

più rateo pensioni liquidate nel 1989 com-
preso incremento scala mobile ($13 \times 3.100 \times 2,5\%$) lire 41.100 ml.

220.000 ml.

Onere per l'anno 1991:

lire 63.895 ml. per 2.600 (unità da esodare nel 1991) =	lire 166.000 ml.
più rateo pensioni liquidate nel 1989 e 1990	lire 79.000 ml.
(compreso incremento scala mobile)	lire 245.000 ml.

b) *Capitalizzazione trattamento CIGS* (articolo 2, commi 11 e 12).

L'articolo 2 prevede anche la corresponsione di una somma pari a 36 mensilità del trattamento di integrazione salariale per coloro che intendano intraprendere un'attività di lavoro autonomo.

Trattasi, in effetti, di una vera e propria anticipazione del trattamento CIGS (che non comporta oneri oltre quelli connessi con il fatto che la somma viene pagata subito e non diluita mese per mese, bensì una economia in termini di copertura figurativa dei contributi ai fini pensionistici, in quanto non più dovuta per effetto della cessazione del rapporto lavorativo) che si prevede possa essere attivata orientativamente da un numero pari al 10 per cento del personale in CIGS.

Del resto, l'attuale quadro normativo non pone limiti temporali alla fruizione del trattamento. Quelli esistenti sono stati introdotti sul piano amministrativo nel senso che è il CIPI a deliberare sulla durata dell'intervento e ciò avviene di norma ogni 12 mesi, ma in casi particolari è il CIPI stesso che dà una validità ultra annuale (biennio o triennio) alle proposte delibere sia per crisi, sia per ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione ed è fondato ritenere che in una situazione come questa possa accertare la condizione di crisi per un arco temporale a validità triennale.

c) *Sgravi contributivi e incentivi all'occupazione* (articolo 3).

Tale articolo non comporta oneri, ma anzi produce economie, dal momento che lo sgravio contributivo è certamente meno oneroso rispetto al trattamento di integrazione salariale che altrimenti spetterebbe ai lavoratori qualora i medesimi non trovassero occupazione presso altri datori di lavoro. Analoga considerazione va resa circa la corresponsione nelle aree del Mezzogiorno del contributo pari al 15% della retribuzione e dell'erogazione di un assegno compensativo nel caso in cui i lavoratori assunti vengano inquadrati in un livello comportante un trattamento retributivo inferiore a quello precedente.

d) *Formazione e riqualificazione professionale* (articolo 4).

Il finanziamento di tale attività viene reso possibile anche mediante l'utilizzo di una quota, nel limite massimo del 20%, delle disponibilità annue del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, in aggiunta ai mezzi propri delle imprese interessate e delle regioni competenti.

* * *

Il Capo II prevede una serie di interventi a favore delle industrie, articolati come segue:

a) interventi volti alla creazione di circa 10.200 posti di lavoro (articoli da 5 a 8). L'onere finanziario conseguente è valutato in circa 2.800 miliardi di lire, considerando un investimento medio necessario alla creazione di ciascun posto di lavoro di circa 275 milioni (sulla base dei dati contenuti nel Piano approvato dal CIPI e dal CIPE).

Ai fini della copertura di tale onere, lo Stato ritiene di intervenire con una quota specifica e aggiuntiva pari a circa il 25% della spesa complessiva, attraverso la costituzione di un apposito Fondo di reindustrializzazione con una dotazione finanziaria di lire 660 miliardi, ripartiti in ragione di 330 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento del fondo speciale di conto capitale della legge finanziaria per il 1989.

Il restante 75% viene coperto:

per circa il 30 per cento (circa 880 miliardi) attraverso l'intervento di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente norme per il Mezzogiorno, che presenta allo scopo le necessarie disponibilità;

per il restante 45% (circa 1.250 miliardi) attraverso l'impiego di mezzi propri dell'IRI e degli operatori terzi che concorreranno alle iniziative in parola;

b) proroga per il triennio 1989-1991 (articolo 10) del Fondo speciale per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, la cui complessiva dotazione di lire 110 miliardi viene per lo scopo ulteriormente integrata di lire 70 miliardi. La proroga ed il rifinanziamento in questione trovano essenziale motivazione nella validità sinora dimostrata dalla predetta normativa. A tutt'oggi sono pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 71 domande delle quali 52, per un ammontare totale di contributi pari a lire 52 miliardi circa, hanno ricevuto il parere favorevole del competente Comitato di gestione.

Al netto delle somme occorrenti per il finanziamento delle ulteriori 19 domande al momento in corso di istruttoria, le disponibilità residue del Fondo verranno quindi a determinarsi in lire 39 miliardi circa, che si aggiungerebbero all'importo di lire 70 miliardi del presente rifinanziamento.

I dati sopra esposti evidenziano nel precorso quadriennio un volume medio annuale di circa 18 domande ($18 \times 4 = 72$), nonché un importo medio unitario delle domande stesse di circa 1 miliardo di lire.

Sulla base di tali dati medi, tenuto conto dei ridimensionamenti occupazionali conseguenti all'attuazione del Piano siderurgico, si può stimare che la cennata cadenza sia destinata a raddoppiarsi, producendo un volume complessivo di almeno 100 domande, per un corrispondente investimento globale di circa 100 miliardi, che troverebbe copertura nelle predette disponibilità complessive del Fondo.

Con lo stesso articolo 10 viene inoltre previsto il rifinanziamento per lire 100 miliardi nel triennio 1989-1991 del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 49 del 1985.

In proposito, giova segnalare che con le disponibilità esistenti il predetto Fondo ha finora finanziato 209 domande di intervento, per un importo complessivo di circa 130 miliardi di lire. Ulteriori 92 domande, per un importo complessivo di circa 50 miliardi di lire, risultano al momento in corso di istruttoria, in tal modo venendo ad esaurirsi le disponibilità del Fondo, ammontanti a lire 180 miliardi.

Da tali dati emerge che l'importo medio unitario delle suddette 300 domande risulta pari a circa 600 milioni di lire.

Sulla base dei dati stessi, e tenuto conto dei maggiori livelli contributivi ora previsti, il proposto rifinanziamento del Fondo consentirà di far fronte ad ulteriori 150 domande circa, volume che si ritiene congruo rispetto agli obiettivi perseguiti dal provvedimento;

c) l'articolo 11 prevede la concessione di contributi in favore delle piccole e medie imprese per interventi di riconversione e sviluppo, nei limiti del 25 per cento del costo degli investimenti ammissibili e di lire 700 milioni per ciascuna iniziativa, nonché il concorso statale fino all'80 per cento dei costi sostenuti, nel limite di lire 50 milioni per ciascuna iniziativa, per l'acquisto di servizi finalizzati alla ricerca di nuovi mercati.

L'onere relativo ai predetti interventi viene posto a carico delle disponibilità residue del Fondo, con gestione autonoma fuori bilancio, per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici. Il competente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, presso cui opera il predetto Fondo, ha comunicato che le relative disponibilità residue ammontano a lire 70 miliardi.

Tale importo, tenuto conto dei livelli contributivi sopra ricordati, consentirà di attivare circa 40 nuove iniziative, per un volume di investimenti pari a circa 280 miliardi di lire, nonché l'acquisto di servizi per un importo di circa 2 miliardi di lire, valori che appaiono congrui rispetto agli obiettivi perseguiti dal provvedimento.

Il medesimo articolo 11 prevede inoltre (comma 3) la creazione di un Comitato tecnico presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I relativi oneri di funzionamento, contenuti entro il limite di 300 milioni di lire, vengono posti a carico delle disponibilità del già citato « Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici » (comma 4), in considerazione del fatto che i compiti del Comitato sono direttamente preordinati all'erogazione delle agevolazioni cui il Fondo è finalizzato.

Ipotizzando che il Comitato sia composto da 13 membri, di cui almeno la metà risiedenti fuori sede, possono valutarsi in circa 50 milioni di lire le spese per la corresponsione di indennità di missione ed in circa 30 milioni di lire le spese di trasporto.

Le spese necessarie ad assicurare il supporto tecnico-organizzativo ed informatico per le attività del Comitato possono valutarsi in circa 220 milioni di lire.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5.

Decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1989.

**Misure di sostegno e di reindustrializzazione
in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'adozione di una serie di misure sociali e di reindustrializzazione necessarie per far fronte ai problemi sociali, occupazionali ed economici derivanti dall'attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 1989, del piano di risanamento della siderurgia nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto:

CAPO I

ARTICOLO 1.

1. Rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 i lavoratori dipendenti dalle imprese a partecipazione statale di cui all'elenco allegato al presente decreto. I benefici di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai dipendenti delle imprese siderurgiche a partecipazione statale in liquidazione, nonché ai dipendenti delle imprese di cui al presente comma i quali, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, passino alle dipendenze di altro datore di lavoro a seguito di trasferimento totale o parziale dell'azienda.

2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui agli articoli 2 e 3 i dipendenti delle imprese che, da data anteriore al 14 giugno 1988, svolgono in modo continuativo e prevalente attività di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici delle imprese di cui al comma 1, ivi comprese le imprese edili, nonché le imprese che svolgono attività di produzione del carbone coke, per le quali intervenga il positivo accertamento del CIPI, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni. Possono essere ammessi ai predetti benefici, sempre in caso di positivo accertamento da parte del CIPI, anche i lavoratori che, occupati da data anteriore al 1° gennaio 1988, siano successivamente passati alle dipendenze dell'impresa in conseguenza del subingresso di quest'ultima nell'attività di servizio e manutenzione presso le imprese di cui al comma 1.

ARTICOLO 2.

1. Con effetto fino al 31 dicembre 1991, il pensionamento anticipato è riconosciuto, secondo le disposizioni di cui ai commi 8 e 9, ai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1 aventi anzianità aziendale anteriore al 1° gennaio 1988, che abbiano compiuto i 50 anni di età e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali, di cui, rispettivamente, alle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Alle lavoratrici si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

2. Il trattamento di pensione compete dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro ed è calcolato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello di compimento del sessantesimo anno di età se uomo e del cinquantacinquesimo anno di età se donna.

3. Il pensionamento anticipato di cui al presente articolo è riconosciuto, sussistendone i requisiti, anche ai lavoratori titolari di pensione o di assegno di invalidità.

4. Ai lavoratori di cui al comma 3 è corrisposto un supplemento di pensione commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti.

5. Ai dirigenti che possono far valere i medesimi requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dal comma 1 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è dovuto, dall'istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

6. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso

tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello del compimento del sessantesimo anno di età se uomo e del cinquantacinquesimo anno di età se donna.

7. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione e dell'assegno di cui al comma 5 con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il trattamento e l'assegno non sono compatibili con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, né con il trattamento di cui al comma 10.

8. I lavoratori sono tenuti a presentare domanda, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti nei commi da 1 a 7 entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero, nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, dalla data di pubblicazione della delibera di accertamento del CIPI, se posteriore alla predetta data, ovvero, se non abbiano i requisiti, dalla data in cui li maturano. Il lavoratore che presenti la domanda successivamente al termine prescritto perde il beneficio dell'aumento dell'anzianità contributiva ai fini del calcolo della pensione. La domanda prevista dal presente comma non equivale a dimissioni dal rapporto di lavoro.

9. In conseguenza dell'accoglimento della domanda di cui al comma 8 il rapporto di lavoro si estingue al termine del mese in cui il predetto accoglimento interviene ed il lavoratore ha diritto alla corresponsione di una somma pari all'indennità di mancato preavviso prevista nel caso di licenziamento.

10. I lavoratori di cui all'articolo 1 aventi anzianità aziendale anteriore al 1° gennaio 1988, i quali beneficiano del trattamento di integrazione salariale e intendano intraprendere una attività di lavoro autonomo od associato, hanno facoltà di richiedere, in sostituzione del trattamento predetto e qualora presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro, la corresponsione di una somma pari a trentasei mensilità del trattamento massimo di integrazione salariale, diminuita di una somma pari a quella del trattamento di integrazione salariale percepito nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, nel caso di lavoratore ammesso successivamente al godimento del predetto trattamento, purché non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il giorno della ammissione e quello della risoluzione del rapporto. Il predetto trattamento è a carico della gestione straordinaria della Cassa integrazione guadagni.

11. Nei territori del Mezzogiorno la misura della somma di cui al comma 10 è aumentata a quarantadue mensilità.

12. I lavoratori di cui ai commi 10 e 11 sono equiparati a quelli indicati dall'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e possono, conseguentemente, costituire cooperative ammissibili ai benefici previsti dalla legge stessa.

13. I lavoratori che percepiscono le somme di cui ai commi 10 e 11 e che si impieghino alle altrui dipendenze nel periodo di dodici mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro sono tenuti

a corrispondere alla gestione di cui al medesimo comma una somma pari a dodici mensilità del trattamento massimo di integrazione salariale.

14. Per i dipendenti dell'ILVA SpA il requisito dell'anzianità occupazionale richiesto nei commi 1 e 10 rileva anche se l'anzianità è conseguita, per il periodo anteriore alla data della delibera CIPI del 14 giugno 1988 di approvazione del piano di risanamento della siderurgia pubblica, presso le imprese di provenienza nei casi di assunzione per passaggio diretto alla predetta ILVA SpA.

15. Il numero complessivo dei lavoratori per i quali, in ciascun ambito territoriale determinato con il decreto di cui all'articolo 3, comma 8, operano i benefici di cui al presente articolo non può essere superiore al numero dei lavoratori delle imprese di cui all'articolo 1 risultanti strutturalmente eccedentari nel predetto ambito ai sensi del piano approvato con la delibera CIPI di cui al comma 14.

16. Il numero complessivo dei lavoratori, esclusi i dirigenti, che per ciascun anno possono ottenere i trattamenti di cui ai commi 1 e 4 è fissato nei limiti massimi di 3.100 unità per l'anno 1989, di 2.800 unità per il 1990 e di 2.600 unità per il 1991. Le quote di contingente non utilizzate nei singoli anni vanno in aumento ai contingenti degli anni successivi.

17. La disciplina in materia di pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni, continua a trovare applicazione nell'anno 1989, limitatamente ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1988 siano in possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva ivi previsti.

18. All'onere derivante all'INPS dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1989, lire 220 miliardi per il 1990 e lire 245 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi malattia ivi compreso il settore commercio ». Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e saranno corrisposte all'INPS dietro presentazione di rendiconto.

19. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

1. I lavoratori di cui all'articolo 1 che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale hanno facoltà di iscriversi in una lista di collocamento per essi appositamente predisposta a livello regionale.

2. Per i predetti lavoratori, ove siano assunti a tempo indeterminato con richiesta nominativa ovvero per passaggio diretto da datori di lavoro diversi da quelli di cui all'articolo 1, la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta, per un periodo di trentasei mesi, nella misura fissa prevista per gli apprendisti. Il minore gettito contributivo derivante al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS dall'applicazione della misura fissa è posto a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni.

3. Nel caso in cui i predetti lavoratori vengano assunti da datori di lavoro aventi titolo agli sgravi degli oneri sociali di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, ai datori di lavoro è corrisposto, per ciascuno dei predetti lavoratori, per la durata di diciotto mesi e a carico della separata contabilità di cui al comma 2, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione.

4. Ai lavoratori di cui al comma 1 che stipulino un contratto di lavoro per mansioni inquadrare in un livello retributivo inferiore a quello relativo all'inquadramento posseduto all'atto della risoluzione del rapporto è dovuto, a carico della separata contabilità di cui al comma 2, per la durata di diciotto mesi, un assegno integrativo mensile pari alla differenza inizialmente risultante tra i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

5. I lavoratori di cui al comma 1 vengono iscritti nella prima classe delle liste di collocamento. Ai fini della formazione della graduatoria delle suddette liste non si tiene conto, nella valutazione della situazione economica dei predetti lavoratori, del trattamento di integrazione salariale da essi percepito.

6. Per i lavoratori assunti a norma del presente articolo il rapporto di lavoro con l'impresa di provenienza si intenderà risolto, a far data dalla stipulazione del nuovo contratto di lavoro, solo dopo il superamento del periodo di prova eventualmente previsto in conformità ai contratti collettivi. Durante tale periodo il rapporto di lavoro con l'impresa di provenienza non produce effetti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo operano fino al 31 dicembre 1990.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sono emanate norme di attuazione di quanto disposto dal presente articolo e dall'articolo 2.

ARTICOLO 4.

1. Nel quadro delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego dei lavoratori siderurgici fino al 31 dicembre 1990, le imprese di cui all'articolo 1, nonché gli enti e le imprese coinvolti nel programma di reindustrializzazione delle aree colpite dalla crisi siderurgica, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale progetti di formazione e riqualificazione professionale redatti secondo la regolamentazione del Fondo sociale europeo.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere finanziate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nel limite massimo del 20 per cento delle disponibilità annue del predetto Fondo.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono determinati gli adempimenti che gli enti e le aziende sono tenuti ad osservare al fine di consentire l'utilizzo delle risorse comunitarie finalizzate alla realizzazione di interventi di politica sociale sul mercato del lavoro.

CAPO II

ARTICOLO 5.

1. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto siderurgico di cui all'articolo 1, il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, esamina e delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, nel quale sono specificate le singole iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova, Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro insediamento, nonché il programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI Spa), con particolare riferimento alle iniziative imprenditoriali in collaborazione con operatori privati e con cooperative o loro consorzi.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alla integrazione e all'aggiornamento dei programmi.

3. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di incentivazione di cui all'articolo 6, il programma speciale di reindustrializzazione di cui al comma 1 definisce, con riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, la misura percentuale minima del personale siderurgico esuberante da assumere, correlata alla natura ed alle caratteristiche delle singole iniziative ed alle professionalità richieste. L'inosservanza del disposto del presente comma determina la decadenza dal beneficio dell'incentivazione aggiuntiva.

ARTICOLO 6.

1. Alle iniziative produttive specificate nei programmi di cui all'articolo 5, le cui domande sono presentate entro 24 mesi dalla data della delibera CIPI prevista al comma 1 del medesimo articolo

e che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, si applicano le provvidenze della legge 1° marzo 1986, n. 64, con le modifiche previste dal comma 2. Con la deliberazione dei predetti programmi il CIPI determina l'ammissibilità alle provvidenze di tutte le iniziative previste nei programmi stessi.

2. A tal fine:

a) il contributo in conto capitale è fissato per tutte le iniziative nella misura di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

b) il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, dei finanziamenti agevolati è determinato, per tutte le iniziative ammesse, nella misura di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

c) alle predette iniziative si applica la maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale, nei limiti e secondo le procedure di cui all'articolo 69, quarto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Alle provvidenze di cui al presente articolo si applicano i limiti di cumulo previsti dall'articolo 9, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dall'articolo 63, quinto e sesto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, fermo restando il disposto di cui al settimo comma del medesimo articolo 63.

ARTICOLO 7.

1. Nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali è istituito un apposito capitolo, denominato « Fondo speciale di reindustrializzazione » con dotazione complessiva di lire 660 miliardi in ragione di lire 330 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

2. Il Fondo è destinato ad erogare, in corrispondenza con la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione delle aziende IRI nelle aree di crisi siderurgica, nonché del programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI Spa) di cui all'articolo 5, le somme occorrenti entro il limite massimo di lire 660 miliardi.

3. Una quota pari a lire 360 miliardi delle somme previste dal presente articolo è destinata alle iniziative che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto.

4. Una quota pari a 240 miliardi è destinata alle iniziative che si localizzano nei comuni delle altre aree prioritarie di crisi siderurgica di cui all'articolo 5.

5. Una quota pari a lire 60 miliardi è destinata ad interventi di promozione industriale nelle aree di crisi siderurgica secondo la ripartizione deliberata dal CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali.

6. All'onere di lire 330 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo per ciascuno degli anni 1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 8.

1. Ai fini della ammissibilità al Fondo speciale di reindustrializzazione delle iniziative individuate dall'IRI, il Ministro delle partecipazioni statali, di intesa, per quelle localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, verifica preventivamente la corrispondenza delle medesime alle finalità indicate nei programmi di cui all'articolo 5.

2. Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità del Fondo.

3. Il Ministro delle partecipazioni statali è autorizzato ad erogare all'IRI anticipazioni del 50 per cento delle somme occorrenti alle aziende proponenti il programma speciale di reindustrializzazione, per la realizzazione delle iniziative specificate nel programma di cui all'articolo 5.

4. Detta anticipazione è collegata alla presentazione di progetti delle singole iniziative, con specificazione analitica dei costi preventivati.

5. Una ulteriore anticipazione, pari al 50 per cento del residuo, può essere concessa dal Ministro delle partecipazioni statali qualora il soggetto proponente dimostri di avere effettuato spese per la realizzazione del progetto almeno pari all'anticipazione ricevuta.

6. Per la realizzazione del programma di promozione industriale di cui all'articolo 5, comma 1, approvato dal CIPI, il Ministro delle partecipazioni statali dispone, tramite l'IRI, l'erogazione delle somme necessarie, a valere sul Fondo speciale di reindustrializzazione, in rate trimestrali commisurate al fabbisogno indicato nel medesimo programma. La SPI Spa è autorizzata ad utilizzare le predette somme a favore delle iniziative imprenditoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, nelle quali assuma partecipazione al capitale con quote di minoranza attraverso la concessione di prefinanziamenti delle agevolazioni richieste sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicata nelle aree individuate dal

presente decreto. A tali prefinanziamenti, siano essi relativi ad agevolazioni in conto capitale o tasso agevolato, saranno applicate le condizioni e le modalità previste dalla normativa di finanziamento agevolato richiesta ed in ogni caso ad un tasso non superiore al 9 per cento.

7. Per le iniziative localizzate nelle aree del centro nord da parte della SPI Spa potrà essere concesso un contributo per un ammontare non superiore al 10 per cento degli investimenti ammissibili. Entro tale percentuale non dovrà essere compreso il contributo relativo al regolamento CEE n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) secondo le modalità indicate all'articolo 11.

8. Alle iniziative localizzate nelle aree del Mezzogiorno al cui capitale la SPI Spa partecipi, la stessa SPI potrà concedere finanziamenti agevolati sino a copertura dei fabbisogni finanziari residui rispetto alle agevolazioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, e di eventuali altre leggi agevolative, nonché rispetto all'ammontare di capitale proprio di cui all'articolo 69, ottavo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. A tali finanziamenti si applica un tasso pari a quello previsto nel comma 2, lettera b), dell'articolo 6 e con durata non superiore ad anni quattro.

9. I contributi erogati alle società che attuano le iniziative incluse nel programma speciale di reindustrializzazione e nel programma di promozione industriale di cui all'articolo 5, sono da queste accantonabili in un apposito fondo del passivo del bilancio in sospensione di imposta ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Nella determinazione dell'entità dell'intervento del Fondo a beneficio delle singole iniziative non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 14 giugno 1988.

11. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per le iniziative localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli aspetti occupazionali, vigila sull'attuazione dei programmi di cui all'articolo 5, comma 1. I Ministri di cui sopra, per i rispettivi ambiti di competenza, presentano al CIPI una relazione semestrale, da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare riferimento agli investimenti attivati e ai connessi riflessi occupazionali.

12. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del lavoro e della previdenza sociale, può promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

ARTICOLO 9.

1. Per le imprese esercenti attività nel settore delle fonderie di ghisa e acciaio che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge

3 novembre 1987, n. 452, abbiano ottenuto contributi a fondo perduto per la riduzione di capacità produttiva, secondo delibera di concessione del CIPI, il termine del 31 dicembre 1988, previsto al comma 1 del citato articolo 8, è differito al 30 aprile 1989. Unitamente alle dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma ottavo, della legge 31 maggio 1984, n. 193, le imprese siderurgiche di cui all'allegato 1 del trattato CECA, nonché quelle produttrici di tubi ed esercenti attività di fusione di getti di ghisa e di acciaio, sono tenute a notificare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale i programmi di investimento relativi agli impianti esistenti o da porre in essere.

ARTICOLO 10.

1. La durata del fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è prorogata di tre anni.

2. Al fondo di cui al comma 1 è conferita, per il triennio 1989-1991, la somma di lire 70 miliardi da suddividersi in 10 miliardi per il 1989 e in 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

3. Al fondo di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è conferita, per il triennio 1989-1991, la somma di lire 100 miliardi da suddividersi in 20 miliardi per il 1989 e in 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

4. Per le cooperative di produzione e lavoro di cui all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e per quelle costituite ai sensi della legge medesima dai lavoratori di cui ai commi 1, ultimo periodo, e 4 dell'articolo 2 ed ubicate nelle province di Taranto, Napoli, Terni e Genova, nonché nelle aree già individuate o da individuarsi ai sensi dei regolamenti CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988, n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider), n. 2506/88 del 26 luglio 1988 (Renaval), la misura di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è fissata in cinque volte l'ammontare del capitale sottoscritto.

5. Per le cooperative di cui al comma 4, il limite indicato dal comma 5 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è fissato in cinque annualità dell'onere di Cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato.

6. Nella selezione delle domande di incentivazione sui fondi di cui ai commi 1 e 3 è data priorità a quelle relative alle province di cui al comma 4 ed alle aree da individuarsi ai sensi del regolamento CEE n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider).

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per il 1989 ed a lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 11.

1. Per le finalità previste dal regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) e per favorire lo sviluppo economico delle zone colpite da crisi siderurgica, da indicare da parte del CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere concessi alle piccole e medie imprese di cui al comma 2 contributi a fondo perduto per la riconversione, l'ammmodernamento e l'ampliamento degli impianti esistenti, purché non appartenenti al settore siderurgico; il contributo sarà pari al 25 per cento del costo degli investimenti ammissibili alle agevolazioni, con limite massimo di 700 milioni.

2. Ai fini del presente articolo si intendono per piccole e medie imprese le piccole e medie imprese industriali aventi non più di 300 dipendenti e 30 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configurano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale, nonché le piccole e medie imprese di servizi aventi non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configurano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale. Per le imprese artigiane valgono i limiti dimensionali stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. Si considerano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti di cui all'articolo 2359 del codice civile, nonché le imprese che comunque siano collegate, direttamente o indirettamente, tramite finanziarie fiduciarie e società di comodo, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali di cui al presente articolo.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, gli investimenti ammissibili alle agevolazioni, le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di agevolazione, per l'istruttoria delle stesse, per la concessione e l'erogazione dei contributi. Provvede altresì, sentito un comitato tecnico, che sarà appositamente istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a fissare i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni. L'accertamento della realizzazione dei programmi sarà effettuato da apposite commissioni nominate ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nel limite di lire 70 miliardi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al comma 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sulle disponibilità residue, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, del « Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici » di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le spese conseguenti all'applicazione del presente articolo riguardanti le indennità di missione e spese di trasporto, nonché il funzionamento del comitato di cui al comma 3, sono poste a carico del già citato « Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderur-

gici » fino ad un ammontare massimo di 300 milioni. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni, sulla medesima voce di investimento, salvo quelle previste dalle Comunità economiche europee.

5. Qualora i beni acquistati con il contributo di cui al comma 1 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla consegna dei beni stessi, può essere disposta la revoca delle agevolazioni. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza di tale revoca, per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, l'impresa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di restituzione la maggiorazione da applicare è determinata sulla base del tasso di interesse legale.

6. Alle piccole e medie imprese di cui al presente articolo può essere concesso un contributo sul costo di acquisizione di servizi destinati alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti oppure ad elevare il livello qualitativo dei prodotti medesimi e ad aumentare la produttività. Il contributo è concesso nella misura dell'80 per cento del costo effettivamente sostenuto e comunque per un importo non superiore a 50 milioni, su proposta del comitato di cui al comma 3. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere finanziario per la concessione di tale contributo è a carico delle disponibilità di cui al comma 4.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano attuazione in relazione all'applicazione del regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider).

ARTICOLO 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1989.

COSSIGA

DE MITA — FRACANZANI — FORMICA —
BATTAGLIA — AMATO — FANFANI —
GASPARI — LA PERGOLA.

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.

ELENCO PREVISTO AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 1

Attività industriali triestine S.p.a.
Centro Acciai S.p.a.
Centro sviluppo materiali S.p.a.
Dalmine S.p.a.
Deltacogne S.p.a.
Deltavaldarno S.p.a.
Eurosider S.p.a.
Finsider S.p.a. in liquidazione.
Icrot S.p.a.
Ilva S.p.a.
Italsider S.p.a. in liquidazione.
ITA Industrie Trasformazione Acciaio S.p.a.
Itallamiere S.p.a.
Lavemetal S.p.a.
Lovere Sidermeccanica S.p.a.
Nuova Deltasider S.p.a. in liquidazione.
Rifinsider S.p.a.
Rivestubi S.p.a.
Se.co.sid. S.p.a.
Sicfa S.p.a.
Sidercomit S.p.a.
Siderexport S.p.a.
Sidermontaggi S.p.a.
Silca S.p.a.
ARC SIPRA Società Italiana Prefabbricati Acciai Sipra S.p.a.
Sisma S.p.a.
Terni acciai speciali S.p.a. in liquidazione.
Tubificio Dalmine/Italsider S.p.a.
Brollo Sud S.p.a.